

110.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	19
Missioni vevoli nella seduta del 6 marzo 2002	3	(Sezione 1 – Iniziative governative contro la criminalità e contro l'immigrazione clandestina)	19
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	(Sezione 2 – Corretta informazione dei consumatori sulle proprietà del latte messo in commercio)	19
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 – Iniziative governative in relazione al conflitto tra israeliani e palestinesi)	20
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6	(Sezione 4 – Incremento delle pensioni a favore dei soggetti disagiati)	20
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6	(Sezione 5 – Indirizzi politici ed iniziative del Governo a tutela dell'ordine pubblico)	20
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 6 – Contenuto del programma di Governo alla luce di recenti dichiarazioni di esponenti della Lega Nord)	21
<i>ERRATA CORRIGE</i>	7	(Sezione 7 – Iniziative volte a contrastare il fenomeno della violenza espressa in manifestazioni di piazza)	21
Disegno di legge di conversione n. 2319	8	(Sezione 8 – Introduzione di una tassa sul vino)	22
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	8	Interpellanza ed interrogazioni	23
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	9	(Sezione 1 – Convenzione per la protezione delle Alpi)	23
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	10		
(Sezione 4 – Ordini del giorno)	15		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Precauzioni da adottare a tutela dei dipendenti delle Poste Italiane SpA contro il bioterrorismo)	23	(Sezione 4 – Articolo 1 ed emendamento) .	38
(Sezione 3 – Pagamenti effettuati con assegni bancari circolari presso gli sportelli delle Poste Italiane SpA)	24	(Sezione 5 – Articolo 2 ed emendamenti) .	39
Disegno di legge n. 2032	25	(Sezione 6 – Articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	43
(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	25	(Sezione 7 – Articolo 4)	44
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	37	(Sezione 8 – Articolo 5 ed emendamento) .	44
(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	37	Disegno di legge costituzionale n. 1583 ed abbinata proposte di legge costituzionale nn. 61-183-206-303-355-367-404-466-1313-1314-1316-1799	45
		(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	45

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 2002.**

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattoni, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pinza, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rodeghiero, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tolotti, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Canelli, Castagnetti, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, An-

gela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pinza, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Rodeghiero, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tolotti, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 5 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (2461);

MASCIA e RUSSO SPENA: « Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato » (2462);

COLA: « Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale » (2463);

MEDURI: « Istituzione di una zona franca nell'area portuale di Gioia Tauro » (2464);

PATRIA: « Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita » (2465);

MARINELLO: « Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991 » (2466);

ZANELLA: « Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali » (2467);

BULGARELLI: « Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione » (2468);

TITTI DE SIMONE e RUSSO SPENA: « Disposizioni per l'istituzione della terza fascia dei docenti universitari » (2469);

COLLAVINI: « Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radio-diffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi » (2470);

COLLAVINI: « Disciplina della professione di dottore informatico e di tecnico informatico » (2471);

COLLAVINI: « Modifica dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente le iniziative di pesca-turismo » (2472);

COLLAVINI: « Disposizioni in materia di divieto della propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere » (2473);

MARIO PEPE: « Norme per la manutenzione in condizioni di sicurezza statica degli edifici pubblici e privati » (2474);

MARIO PEPE: « Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991 » (2475);

RICCIO: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (2476);

RICCIO: « Istituzione in Isernia della sezione archeologica della Soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione Molise » (2477);

LEZZA: « Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa » (2478);

MANTINI: « Norme in tema di incandidabilità al Parlamento nazionale e di incompatibilità con incarichi di governo » (2479).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 5 marzo 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999 » (2459);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 » (2460).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Volontè, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

VOLONTÈ ed altri: « Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali » (1708).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SERENA: « Disposizioni in materia di effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione » (1969) *Parere delle Commissioni II e XI*.

II Commissione (Giustizia):

CARLI ed altri: « Disposizioni per la tutela della compravendita di immobili destinati ad essere adibiti a prima abitazione » (2256) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla II Commissione permanente (Giustizia), siano trasferite alla competenza primaria delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MAZZUCA: « Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia » (311);

BUTTIGLIONE ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia » (382);

MUSSOLINI: « Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile » (408);

PRESTIGIACOMO: « Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minore » (593);

MUSSOLINI: « Norme in materia di violenza sessuale sui minori » (726);

BUTTI: « Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori » (953);

MASSIDDA ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029);

FOTI: « Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346);

MARRAS e VITALI: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1489);

DEODATO e BONDI: « Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori » (2038).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene che debba essere confermata la competenza della II Commissione permanente (Giustizia) e che il parere della XII Commissione sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per tutte le suddette proposte di legge e, quindi, anche per le proposte di legge nn. 382, 408, 593, 953, 1029, 1346, 1489 e 2038.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla II Commissione permanente (Giustizia), siano trasferite alla competenza primaria delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

WIDMANN: « Nuove norme sulla prostituzione » (65);

BURANI PROCACCINI: « Norme per contrastare l'acquisizione di prestazioni sessuali » (176);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù » (386);

MUSSOLINI: « Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione » (407);

BUONTEMPO: « Nuove norme sulla prostituzione » (1136);

FOTI: « Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione » (1355);

SODA: « Nuove norme concernenti la prostituzione » (1614);

TURCO ed altri: « Norme in materia di prostituzione » (2150);

ZANELLA ed altri: « Nuove norme per l'esercizio della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (2222).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene che debba essere confermata la competenza della II Commissione permanente (Giustizia) e che il parere della XII Commissione sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per tutte le suddette proposte di legge e, quindi, anche per le proposte di legge nn. 176, 386, 407, 1355 e 1614.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1° marzo 2002, ha trasmesso un documento riguardante il « Finanziamento delle opere pubbliche », approvato dal CNEL nella seduta del 28 febbraio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 febbraio 2002, ha trasmesso il documento concer-

nente la revisione a gennaio 2002 del « Budget dello Stato per l'anno 2002 » (doc. CLVIII, n. 1-bis).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una relazione di sintesi concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (doc. CLXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 4 marzo 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea NANNICINI ed altri n. 9/1984/206, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente la elaborazione dei prezzi delle carcasse bovine in base alla tabella comunitaria di classificazione, da parte delle camere di commercio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina a Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvoturno (Caserta), del prefetto dottor Giancarlo TREVISORE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze) e alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 5 marzo 2002, pagina 14, seconda colonna, trentunesima riga, sostituire le parole: « 1° dicembre », con le seguenti: « 31 dicembre ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8, RECANTE PROROGA DI DISPO-
SIZIONI RELATIVE AI MEDICI A TEMPO DEFINITO, FARMACI,
FORMAZIONE SANITARIA, ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSI-
TARI E ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CROCE ROSSA (2319)**

(A.C. 2319 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo definito dei medici).

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è differito al 31 agosto 2002.

ARTICOLO 2.

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ARTICOLO 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia ».

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di Università).

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.

3. In deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i componenti del Consiglio universitario nazionale, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1997, restano in carica fino al 31 ottobre 2002.

ARTICOLO 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2319 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. *(Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).* 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1° febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2002" ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « tre vicepresidenti » fino a: « Ministro della salute » sono sostituite dalle seguenti: « quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca»; le parole: « 16 membri » sono sostituite dalle seguenti: « 18 membri » e dopo le parole: « Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » sono inserite le seguenti: « , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari ».

All'articolo 4:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003 ».

(A.C. 2319 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , senza modificazione del prezzo contrattato, .

2. 1. Zanotti, Petrella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato

con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991 n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

2. 01. Giulio Conti, Villani Miglietta, Massida, Di Virgilio, Baiamonte.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se

hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto da meno di 10 anni altri benefici o sanatorie.

Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1-2-3 è effettuato entro un mese della presentazione della domanda.

2. 02. Massidda, Di Virgilio, Baiamonte.

ART. 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 25 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione, un rappresentante dell'Ordine nazionale dei

biologi, un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi e un rappresentante dell'Ordine nazionale dei chimici.

3. 7. *(Nuova formulazione)* Battaglia, Giacco, Bogi, Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 23 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante dell'Ordine dei biologi, un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 2. Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Petrella, Zanotti, Di Serio D'Antona, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 22 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: uno dalla Federazione nazionale collegi fino alla fine del comma con le seguenti: 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie, uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.

*** 3. 1.** Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 22 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: uno dalla Federazione nazionale collegi *fino alla fine del comma con le seguenti:* 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie e uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.

*** 3. 5.** Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 21 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 8. Bolognesi, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 20 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

3. 9. Bogi, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche.

3. 10. Giacco, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

3. 11. Petrella, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

3. 12. Zanotti, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 13. Giacco, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante dell'Ordine dei biologi.

3. 14. Bogi, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

3. 15. Petrella, Bolognesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, stimato in 43 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. 3. Zanella, Burtone, Battaglia, Dorina Bianchi, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Labate, Milioto, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

3. 6. Valpiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 01.** Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 02.** Battaglia, Giacco, Bogi.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di Università).

Sopprimere il comma 1.

* **4. 1.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 4.** Bimbi, Carra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi accademici dei professori e ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono disciplinati dagli statuti delle Università. In ogni caso l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche è esteso ai ricercatori e agli assistenti di ruolo. L'elettorato passivo per i professori associati è esteso a tutte le cariche accademiche, con esclusione di quella di rettore.

4. 6. Titti De Simone, Valpiana.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 7. Titti De Simone, Valpiana.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 2. Martella, Grignaffini, Tocci, Lumia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: per le cariche *fino alla fine del comma con le seguenti:* e passivo alle cariche accademiche nonché la partecipazione agli organi collegiali dei professori e dei ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.

4. 5. Bimbi, Carra, Volpini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4. 8. Mario Pepe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

4. 9. Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2003 *con le seguenti:* 31 ottobre 2002.

4. 3. Martella, Grignaffini, Tocci.

ART. 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso tale termine, ove

non sia stato approvato il nuovo statuto dell'associazione, si dà corso alla procedure elettorali ai sensi dello statuto vigente.

5. 1. Mosella.

(A.C. 2319 — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 8 del 2002 dispone la proroga degli organi amministrativi della Croce Rossa italiana, già in regime di *prorogatio* ovvero prossimi alla scadenza, fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002;

il Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa italiana, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'Assemblea generale;

il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa all'elezione dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti Consigli non è ancora recepita nello Statuto in corso di revisione. Pertanto in data 16 gennaio 2002 era stata comunicata, dal Ministro della salute al Presidente della Croce Rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo, in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie;

l'Assemblea generale della Croce Rossa italiana ha deliberato, già nel febbraio 2001 le proposte delle modifiche statutarie; queste sono state tempestivamente inviate per l'approvazione al Mini-

stero della salute che a tutt'oggi, malgrado il sollecito effettuato il 21 agosto 2001, non ha dato alcuna risposta.

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, da parte degli organi di vigilanza dei ministeri dell'economia, della difesa e della salute si provveda a ratificare sollecitamente il nuovo statuto, entro e non oltre il 30 giugno 2002, così da consentire elezioni degli organi della Croce Rossa.

9/2319/1. (Ulteriore formulazione) Burton.

La Camera,

impegna il Governo

a ritenere i professori universitari del triennio clinico non obbligati alla dichiarazione di esclusività di rapporto, visto lo stato giuridico dei professori universitari stessi che non ha nulla a che vedere con quello dei medici ospedalieri del Servizio sanitario nazionale.

9/2319/2. Palumbo, Baiamonte, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, che modifica la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua,

impegna il Governo

perché di tale Commissione nazionale facciano parte, intervenendo anche in sede di Conferenza Stato-regioni, tutti i rappresentanti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.

* 9/2319/3. Giulio Conti.

La Camera,

visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, che modifica la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua,

impegna il Governo

perché di tale Commissione nazionale facciano parte, intervenendo anche in sede di Conferenza Stato-regioni, tutti i rappresentanti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.

* 9/2319/4. Lucchese, Massidda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 8 del 2002 dispone la proroga degli organi amministrativi della Croce Rossa italiana, già in regime di *prorogatio*, ovvero prossimi alla scadenza, fino all'approvazione del nuovo statuto dell'associazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002;

il Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa italiana, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'Assemblea generale;

il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa all'elezione dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti Consigli non è ancora recepito nello statuto in corso di revisione. Pertanto in data 16 gennaio 2002, era stata comunicata, dal Ministro della salute al Presidente della Croce Rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo, in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie;

l'Assemblea generale della Croce Rossa italiana ha deliberato, già nel febbraio 2001 le proposte delle modifiche statutarie; queste sono state tempestivamente inviate per l'approvazione al Ministero della salute che a tutt'oggi, malgrado il sollecito effettuato il 21 agosto 2001, non ha dato alcuna risposta.

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché da parte degli organi di vigilanza dei Ministeri dell'economia, della difesa e della salute si provveda a ratificare sollecitamente il nuovo statuto, entro e non oltre il 30 giugno 2002, così da consentire elezioni degli organi della Croce Rossa.

9/2319/5. (Nuova formulazione) Arnoldi, Germanà.

La Camera,

premesso che:

i professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione solo il 50 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di educazione medica continua;

a seguito di quanto stabilito in sede di conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2001, l'obbligatorietà dell'educazione continua è, dal 1° gennaio 2002, estesa a tutti i professionisti, compresi quelli non iscritti nell'ambito di ordini o albi, ma semplicemente riuniti in associazione.

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, da parte dei professionisti per cui è previsto l'obbligo della formazione continua, di dedurre dal reddito tutte le spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori sta-

biliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

9/2319/6. Zanella, Albertini, Burtone, Valpiana, Moroni, Cima, Lucchese, Grotto, Giulio Conti, Battaglia, Craxi, Milioto, Ercole, Palumbo, Bulgarelli, Buemi, Pappaterra, Di Gioia.

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è stata affidata a farmacisti la gestione in via provvisoria di sedi farmaceutiche rurali e urbane;

la medesima procedura di attribuzione della gestione provvisoria di sedi farmaceutiche è stata seguita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48.

impegna il Governo

a riconoscere ai farmacisti, di cui in premessa, il diritto alla titolarità della farmacia, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, ad esclusione di coloro che abbiano già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dall'approvazione della presente sanatoria, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché di coloro che abbiano già ottenuto da meno di dieci anni altri benefici o sanatorie.

9/2319/7. Massidda, Di Virgilio.

La Camera,

considerato che:

il 5 novembre 1996 viene deliberata dalla XII Commissione affari sociali un'in-

indagine conoscitiva sulla Croce Rossa per acquisire elementi conoscitivi sulla reale situazione dell'associazione;

la Corte dei conti il 24 aprile 1997 sottoponendo al controllo i conti consuntivi dell'associazione Croce Rossa italiana relativi al triennio 1993-1995 aveva affermato come « anche nel triennio considerato l'attività dell'ente era stata contrassegnata dalla non ottimale situazione di regime commissariale determinata da un commissariamento che a quell'epoca durava già da 16 anni » con l'avvicendamento di 5 commissari, creando un'anomalia rispetto allo scopo per cui si arriva al commissariamento, ovvero per sanare e risolvere i problemi che hanno portato alla condizione commissariale;

il 2 dicembre 1997 viene redatto il documento conclusivo dell'indagine della Commissione affari sociali contenente pesanti critiche alla gestione dell'ente a quel tempo retto dal commissario straordinario onorevole Maria Pia Garavaglia. E insieme, contiene anche giudizi molto pesanti sulle procedure che avrebbero portato il commissario Garavaglia a diventare il nuovo presidente;

il 17 dicembre 1997 viene presentato un ordine del giorno in cui si invita il Governo a relazionare sulla situazione finanziaria della Croce Rossa entro il 30 giugno 1998 verificando l'opportunità di sospendere le elezioni che erano state già fissate per il successivo 21 dicembre affinché il procedimento potesse essere svolto solo dopo le decisioni parlamentari relative alle conclusioni dell'indagine sull'ente e l'accertamento di ogni tipo di responsabilità sulla regolarità della gestione amministrativa contabile verso le quali però il Governo non dimostrò alcun interesse e non diede alcuna risposta. Nel testo si faceva esplicito riferimento ad una gestione confusa da parte dell'ente che mentre percepiva 130 miliardi dallo Stato per il suo funzionamento, non utilizzava i fondi raccolti dalla generosità delle persone per gli scopi indicati lasciando anche depositi fermi in banca per anni e utiliz-

zando molta parte delle quote raccolte per pagamenti interni;

il Ministero della sanità presentò considerazioni molto pesanti il 24 aprile 1998 in occasione della verifica amministrativo-contabile dell'associazione Croce Rossa chiedendo entro 5 mesi le controdeduzioni ed elencando le irregolarità e le carenze emerse nel corso della verifica, tra cui ad esempio l'omessa apertura di depositi in conto corrente per entrate derivanti da raccolte di fondi a vario titolo o la non regolare effettuazione delle verifiche trimestrali di cassa o spese in eccedenza al limite delle somme ricevute;

il Governo non tenne alcun conto dei pesanti rilievi mossi dalla Corte dei conti nel documento presentato il 27 dicembre 1998 e trasmesso al Parlamento e al Governo;

che solo con la legge n. 360 del 2 dicembre 2000 si allarga la base elettorale e si stabilisce che al posto dei delegati nominati in sede regionale, possano votare invece tutti i presidenti dei comitati locali;

l'articolo 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002 n. 8 in discussione concede che i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, oltre al comitato centrale dell'associazione italiana Croce Rossa possono restare in carica fino all'approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 30 giugno 2002 per evitare, come riaffermato dal sottosegretario alla salute Cesare Corsi, un nuovo commissariamento;

l'attuale statuto della Croce Rossa attualmente in vigore venne emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 110 del 1997 sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 che ne ridisegnava l'ordinamento interno e prevedeva che il comitato centrale si componesse dell'assemblea generale, del consiglio direttivo nazionale, della giunta esecutiva nazionale, del presidente generale, del collegio dei revisori dei conti;

la Croce Rossa come ente pubblico rientra tra gli organi cui si applica la legge n. 419 del 1999 che prevede tra l'altro lo scioglimento dei consigli di amministrazione che non rispettino la scadenza del termine del 30 giugno 2001;

con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001 il consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa aveva inizialmente indetto le elezioni per la nomina dei consigli dei nuovi comitati locali e il rinnovo dei consigli provinciali e regionali ma la delibera n. 214 del 17 gennaio 2002 del direttivo nazionale prendeva atto dei rilievi del Ministero della salute che precludevano le operazioni elettorali;

impegna il Governo

a vigilare e controllare che la situazione gestionale interna alla Croce Rossa possa essere definitivamente risolta alla luce del nuovo statuto evitando che si ripetano situazioni dannose all'immagine e al ruolo ricoperto da questa associazione nel campo del sociale e vagliare la possibilità di ottenere una condizione di maggiore trasparenza sia amministrativa sia organizzativa sia di interventi in seno all'ente stesso.

9/2139/8. Ercole, Francesca Martini, Cè.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative governative contro la criminalità e contro l'immigrazione clandestina)

PACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i recenti assalti a ville e a case isolate della pianura padana, da parte di bande composte prevalentemente da extracomunitari, hanno suscitato allarme ed inquietudine fra la popolazione, riproponendo il problema della difesa dei cittadini dalla criminalità e della garanzia della sicurezza —:

quali misure siano state adottate e quali si intendano adottare per prevenire e reprimere questo preoccupante fenomeno e come, in tale ambito, si intenda operare per rendere più difficile l'ingresso di immigrati clandestini nel nostro Paese, in particolare dalla frontiera Giulia.

(3-00756)

(5 marzo 2002)

(Sezione 2 – Corretta informazione dei consumatori sulle proprietà del latte messo in commercio)

PECORARO SCANIO, BOATO e LION. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 169 del 1989 prevede che il latte fresco deve essere lavorato entro 48 ore dalla mungitura e trattato termica-

mente una sola volta a 72 gradi e non può durare più di quattro giorni oltre quello della pastorizzazione;

alcuni processi di trattazione del latte, come nel caso del cosiddetto latte « fresco blu », comprendono una lavorazione duplice e processi di microfiltrazione che lo rendono totalmente in conflitto rispetto a quanto previsto dalla legge n. 169 del 1989, dando al prodotto una durata doppia (8 giorni più 1 per la lavorazione) rispetto al latte fresco regolamentato;

i consumatori sono molto sensibili rispetto alla capacità delle aziende e delle istituzioni di introdurre regole certe e trasparenti rispetto alle informazioni sui prodotti;

il ministero delle attività produttive, attraverso una sua circolare, ha permesso ai lattini prodotti in conflitto con la legge n. 169 del 1989 di utilizzare la dicitura « latte fresco », creando un'alterazione evidente del mercato, penalizzando i produttori italiani e favorendo i produttori del Nord Europa;

tale circolare è stata emanata alla vigilia di una pressante campagna pubblicitaria, tuttora in corso, tesa a pubblicizzare il cosiddetto latte « fresco blu »;

consta agli interroganti una posizione contraria espressa in più occasioni dal Ministro delle politiche agricole e forestali —:

quale sia la posizione del Governo rispetto agli aspetti penalizzanti per i produt-

tori italiani e per i consumatori che la circolare del ministero delle attività produttive introduce e come giustifichi questa palese violazione del diritto del consumatore ad essere informato correttamente sulle proprietà nutrizionali del prodotto che intende acquistare. (3-00763)

(5 marzo 2002)

(Sezione 3 – Iniziative governative in relazione al conflitto tra israeliani e palestinesi)

MANTOVANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo israeliano continua nella linea di condotta tesa a distruggere l'Autorità nazionale palestinese e ad impedire l'applicazione delle risoluzioni dell'Onu;

è sul tappeto una proposta avanzata dall'Arabia Saudita che potrebbe sbloccare la situazione e contribuire ad una ripresa del negoziato di pace —:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo italiano, sia unilateralmente sia in sede europea, al fine di far cessare la guerra e di garantire la formazione di uno Stato palestinese indipendente. (3-00757)

(5 marzo 2002)

(Sezione 4 – Incremento delle pensioni a favore dei soggetti disagiati)

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 37 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per l'anno 2002) ha previsto un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, fino a garantire loro un reddito pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità;

questo beneficio avrebbe dovuto interessare circa quattro milioni di famiglie;

nel corso dei lavori per l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2002 sono stati destinati 75 milioni di euro in tre anni per gli incapienti —:

il motivo per cui dell'incremento delle pensioni finora abbia beneficiato solo un milione e mezzo di famiglie, rispetto ai quattro previsti, e quanto sia stato effettuato relativamente allo stanziamento destinato agli incapienti. (3-00758)

(5 marzo 2002)

(Sezione 5 – Indirizzi politici ed iniziative del Governo a tutela dell'ordine pubblico)

LUCIDI, VIOLANTE, LEONI, INNOCENTI, MONTECCHI, AGOSTINI, BOGI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, CALZOLAIO, MAGNOLFI, MINNITI, FINOCCHIARO, CAPITELLI, FUMAGALLI, POLLASTRINI, QUARTIANI, RAFFALDINI e TOLOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso degli ultimi mesi, con una preoccupante recrudescenza nelle ultime settimane, si sono registrati numerosi episodi di criminalità — anche particolarmente cruenti ed in special modo ai danni di minori, anziani e donne —, che hanno prodotto vivo allarme nella popolazione di vaste aree di tutto il territorio nazionale;

solo negli ultimi giorni si sono verificate ben quattro rapine in abitazioni nella provincia di Como e, durante l'ultima di queste, i banditi non hanno esitato a minacciare di morte una bambina di soli otto anni, puntandole una pistola alla tempia, nel caso in cui il fratello maggiore non avesse rivelato la combinazione della cassaforte di casa;

ancora in queste ore, un direttore di una filiale postale di Milano è stato sequestrato da due rapinatori che lo hanno costretto, sotto la minaccia di una pistola, a condurli nell'ufficio da lui diretto ed hanno

razziato tutti i valori non custoditi e poi hanno atteso indisturbati l'apertura temporizzata della cassaforte, asportandone il contenuto e lasciando l'ufficio prima dell'orario di ingresso per il pubblico;

seppure gli organi di informazione non stiano dedicando l'attenzione e l'enfasi che episodi analoghi suscitarono in altre stagioni politiche, l'avvicinarsi di eventi criminosi contro il patrimonio e le persone sta producendo un grave senso di insicurezza, oltre che una lunga serie di lutti e di danni economici per i singoli cittadini e per le attività imprenditoriali;

anche il fenomeno dell'immigrazione clandestina non accenna ad attenuarsi, essendosi verificati numerosi sbarchi, sulle coste centro-meridionali e delle isole, di disperati con il miraggio di trovare nel nostro Paese un rifugio e la possibilità di sfuggire alla fame, alla guerra o ai regimi dittatoriali dei rispettivi Paesi di provenienza;

nonostante l'impegno profuso dalle forze dell'ordine nell'opera di contrasto nei confronti della criminalità organizzata e della cosiddetta criminalità minore, lo scenario sommariamente sopra delineato non sembra accennare a rientrare in limiti fisiologici per la mancanza di adeguati indirizzi politici —:

quali indirizzi politici e iniziative concrete il Governo intenda tempestivamente adottare, al fine di assicurare la tutela dell'ordine pubblico ed il massimo sostegno — concreto e non solo teorico — nei confronti delle forze dell'ordine.

(3-00760)

(5 marzo 2002)

(Sezione 6 — Contenuto del programma di Governo alla luce di recenti dichiarazioni di esponenti della Lega Nord)

LOIERO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Edmondo Cirielli, responsabile del dipartimento lavoro e sindacale

di Alleanza Nazionale, ha dichiarato che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'onorevole Roberto Maroni, « ha innescato uno scontro sociale inutile e dannoso » e, per giunta, su un tema, come l'articolo 18, che « non era nei programmi di governo della Casa delle libertà »;

l'ex Ministro degli affari esteri, Renato Ruggiero, ha recentemente ribadito che le tesi di Bossi hanno influenzato in modo significativo le posizioni europee del Governo;

l'onorevole Umberto Bossi, all'ultimo congresso della Lega Nord, ha dichiarato che « il programma di Governo l'hanno fatto due persone, per quanti non l'avessero capito, Bossi e Tremonti » —:

se esista un programma segreto del Governo non sottoposto agli elettori, e successivamente al voto di fiducia del Parlamento, che ha consentito l'accordo politico con la Lega Nord. (3-00761)

(5 marzo 2002)

(Sezione 7 — Iniziative volte a contrastare il fenomeno della violenza espressa in manifestazioni di piazza)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

vi è il ripetersi di episodi di violenza di piazza, tra i quali, ultimi in ordine di tempo, i gravi disordini causati da esponenti dei centri sociali e dell'autonomia a Torino e la manifestazione a Brescia organizzata da settori della sinistra estrema;

spesso tali eventi sono organizzati in contrapposizione ad altri di segno politico

diverso con il chiaro intento, ad avviso degli interroganti, di intimidire o di cercare occasioni di provocazione e di scontro;

il diritto di manifestare pubblicamente deve essere garantito a tutti, ma a nessuno deve essere garantita l'impunità —:

quali provvedimenti si intendano porre in atto per contrastare il fenomeno della violenza espressa in manifestazioni di piazza, fenomeno che negli ultimi mesi ha espresso preoccupanti segnali di rinascita. (3-00762)

(5 marzo 2002)

(Sezione 8 — Introduzione di una tassa sul vino)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, RO-

SITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni grande allarme si è diffuso negli ambienti agricoli italiani a causa dell'intenzione della Commissione europea di introdurre un'aliquota minima sul vino di 14 centesimi di euro per litro;

una nuova tassa aggraverebbe sensibilmente la crisi fisiologica in cui versa da sempre il settore agroalimentare;

l'Italia vanta ben 792.000 ettari di vigneto con una produzione di 53 milioni di ettolitri l'anno, per un fatturato al consumo di circa 8 miliardi di euro, per cui l'aggravio per l'intero comparto vinicolo potrebbe essere superiore ai 740 milioni di euro;

la tassa andrebbe a incidere, soprattutto, sui vini di prezzo medio-basso, a carico dunque della gran parte dei consumatori, per un aumento della spesa delle famiglie di circa 500 milioni di euro all'anno;

l'adozione di una tassazione siffatta costituirebbe un pericoloso ostacolo allo sviluppo del settore vinicolo italiano, provocandone addirittura una fase di recessione, e un incidente deplorabile nell'ambito della politica di semplificazione comunitaria —:

quali interventi intenda adottare, anche presso la Comunità europea, a tutela del sistema vinicolo, a fronte della minaccia dell'applicazione di un'accisa che nuocerebbe gravemente anche ai consumi delle famiglie italiane. (3-00764)

(5 marzo 2002)

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Convenzione per la protezione delle Alpi)****A) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per gli affari regionali e dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

la Convenzione per la protezione delle Alpi è entrata in vigore il 9 marzo 1995, prima della ratifica italiana;

la legge italiana di ratifica della Convenzione, legge 403 del 1999, istituisce la consulta Stato-regioni dell'arco alpino, composta da rappresentanti delle regioni, delle province autonome, dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale comuni italiani;

la consulta è stata insediata nel gennaio 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri e si è riunita varie volte nel corso del 2000;

l'Italia non ha ancora ratificato i nove protocolli attuativi della Convenzione;

il 2002 è l'anno internazionale delle montagne –:

per quali ragioni la consulta non si sia mai riunita dopo l'inizio della XIV legislatura e l'insediamento del nuovo Governo;

se condividano l'urgenza della ratifica e dell'esecuzione dei protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi;

quali iniziative siano state promosse per il sistema territoriale dei parchi naturali dell'arco alpino (anche ai sensi della legge 426 del 1998);

quali iniziative siano state promosse e verranno promosse dalla presidenza italiana della Convenzione nel biennio 2001-2002.

(2-00108) « Calzolaio, Bressa ». (23 ottobre 2001).

(Sezione 2 – Precauzioni da adottare a tutela dei dipendenti delle Poste Italiane SpA contro il bioterrorismo)**B) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e CORONELLA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

è del tutto comprensibile che anche in Italia si viva, ancorché meno intensamente che negli Stati Uniti d'America, la sindrome da carbonchio;

in particolare, la preoccupazione è incentrata sulle semplicissime modalità con le quali i bioterroristi possono compiere i loro atti criminali, essendo sufficiente inviare una lettera contenente la « polverina bianca »;

è dunque inevitabile che i lavoratori a contatto con la corrispondenza sentano in modo particolarmente acuto il problema;

il ministero dell'interno è prontamente intervenuto, imponendo l'uso di guanti antitaglio per chi vuota le cassette

e per chi smista la corrispondenza nei centri di meccanizzazione e prescrivendo altresì l'uso delle mascherine;

i sindacati dei dipendenti di Poste italiane spa denunciano, invero, il fatto che non ci sono né guanti né mascherine e che dunque le prescrizioni del ministero dell'interno si risolvono in mere dichiarazioni di intenti —:

quali urgentissimi provvedimenti intenda assumere affinché sia assicurata ai dipendenti di Poste italiane spa, in ossequio alle prescrizioni del Ministro dell'interno, un'adeguata e sufficiente fornitura di mascherine e guanti di lattice. (3-00325)

(17 ottobre 2001).

(Sezione 3 — Pagamenti effettuati con assegni bancari circolari presso gli sportelli delle Poste Italiane SpA)

C) Interrogazione

D'AGRÒ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

da alcune settimane, ad ogni pagamento presso gli sportelli delle Poste Italiane di Vicenza, effettuato con assegni bancari circolari, il cassiere accettava tali titoli soltanto dopo molte insistenze e rimostranze;

giovedì 11 ottobre 2001 il cassiere dello sportello centrale delle Poste Italiane di Vicenza ha rifiutato un pagamento su conto corrente postale mediante assegno circolare dell'Istituto centrale banche popolari, affermando che, su disposizioni della direzione, gli assegni circolari non potevano essere accettati, tranne che per importi affluenti su conti dell'amministrazione stessa —:

se non ritenga opportuno verificare la veridicità dell'esistenza di tale disposizione, peraltro non annunciata né segnalata in nessuna forma prima d'ora, che comporterà costi aggiuntivi per l'utenza che dovrà aprire un apposito conto corrente postale per tali operazioni. (3-00343)

(19 ottobre 2001).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2032)**

(A.C. 2032 — Sezione 1)

**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

ART. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'accesso al sistema informativo di cui al presente comma è gratuito per gli uffici della pubblica amministrazione, gli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

1. 1. (ex 1. 4.) Lion, Pappaterra, Realacci, Fusillo, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione dei programmi di edilizia agevolata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, sono utilizzati ai relativi fini erogativi e sono destinati alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché alla copertura finanziaria degli interventi indicati ai commi 4, 6 e 7 del presente articolo.

2. 6. (vedi * 2. 27.) Fanfani, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera p), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per i lavori di cui al comma 3, di durata superiore all'anno, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta e dell'anticipazione accordata, aumentato del cinque per cento per ogni anno intero necessario e per l'ultimazione dei lavori, sempre che la colpa per eventuali ritardi nell'esecuzione non sia addebitabile all'impresa. L'aumento si calcola applicando la predetta percentuale, nel primo anno, sull'importo complessivo come sopra determinato e, negli anni successivi, sul medesimo importo previamente decurtato del valore dei lavori eseguiti in corso d'opera. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può rideterminare annualmente, in relazione all'effettivo andamento dell'inflazione nel comparto delle opere pubbliche rilevato dall'ISTAT, il valore della percentuale di incremento del prezzo chiuso ».

6. 8. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole da: Gli incarichi fino alla fine del numero, con le seguenti: Il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori fino al collaudo finale. Nel caso di dipendenti della pubblica amministrazione, il costo di detta polizza è a carico dell'Amministrazione committente.

- 6. 314.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 12.

- 6. 358.** Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: della gestione fino alla fine del comma con le seguenti: limitatamente alla gestione dei servizi alle suddette società, fissato al 31 dicembre 2003, dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio; le disposizioni dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano al trasporto pubblico locale.

- 8. 7.** Duca, Raffaldini, Albonetti, Vigni, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: ; ad esso si applicano fino alla fine del comma con il seguente periodo: Quanto disposto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica al trasporto pubblico locale.

- 8. 6.** De Laurentiis, Giuseppe Gianni.

Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:

2. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui al comma 1, sono impegnate in misura non inferiore al 70 per cento, a partire dall'anno 2003, per gli interventi idonei a determinare la diminuzione delle concentrazioni nell'aria delle sostanze di cui alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio, in particolare per:

a) l'attività di cabotaggio;

b) incrementare e rendere più efficiente la rete ferroviaria nazionale, aumentando il numero di passeggeri e il volume delle merci viaggianti su ferrovia;

c) dotare i comuni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, di una idonea rete di piste ciclabili;

d) progettare e realizzare linee metropolitane, reti tramviarie e di filobus ed altri sistemi di trasporto pubblico a trazione elettrica;

e) progettare e realizzare parcheggi sotterranei ed altre infrastrutture dedicate al ricovero degli autoveicoli.

3. Gli interventi di cui alle lettere c), d) e e) del comma 2, quando interessano i comuni di cui alla lettera c) del comma medesimo, sono comunque considerati di preminente interesse nazionale ai fini dell'inserimento nel programma di cui al comma 1.

- 10. 27.** Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion.

Al comma 2, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere del CIPE fino alla fine del comma con le seguenti: previa intesa della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo. 28 agosto 1997, n. 281, nel documento di programmazione economico-finanziaria,

con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e di riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto. Il programma viene definito nell'ambito degli indirizzi e delle priorità del Piano generale dei trasporti. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-ter*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le Regioni e non ricomprese nel programma. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici e ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese stesse, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.

Conseguentemente,, al comma 4, capoverso c), sostituire le parole da: e delle province *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione che le Regioni interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico. I commissari straordinari sono nominati d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Presidente od i Presidenti delle Regioni interessate.

10. 38. (ex 7. 03.) Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 6 è destinata alla realizzazione, da parte dell'Università di Cassino, di un sistema di studi e di ricerca, finalizzato all'esecuzione di interventi a carattere strutturale.

10. 13. Burani Procaccini, Di Virgilio.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Interventi straordinari per l'occupazione nel trasporto aereo). — 1. Le misure di sostegno dell'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono estese ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.

10. 01. (ex 10. 01.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. (*Emergenza smog nelle aree urbane - Sostegno alla realizzazione di interventi di riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano*). — 1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è autorizzata la spesa di 150.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. Gli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dei piani urbani della mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di uno o più progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di taxi collettivo ovvero di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di « *road & area pricing* »;

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 21 aprile 1999;

g) attuare progetti dimostrativi relativi a:

1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 01. (ex 9. 012.) Realacci, Lion, Papatterra, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

1. Per la realizzazione di opere di interesse locale le cui destinazioni e priorità sono concordate in sede di Conferenza unificata Stato-regioni sono stanziati 46.501.000 euro per l'anno 2002, 27.500.000 euro per l'anno 2003 e 28.001.000 euro per l'anno 2004. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 3. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) nel triennio 2002-2004 sono stanziati 50.000.000 di euro, per ciascun anno, in attuazione dell'accordo di programma quadro viabilità per la realizzazione del nuovo itinerario della strada statale n. 658 Potenza-Melfi.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere

derivante dall'attuazione del comma 1, lettera h), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 45. (vedi 9. 06.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza, Iannuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per la strada di collegamento Gela-Santo Stefano della Camastra è autorizzata la spesa di 50.000.000 di euro per l'anno 2002. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento triennale, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

13. 29. Burtone.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

h) per l'ampliamento della strada statale 16, nel tratto Foggia-Cerignola, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Foggia;

i) per l'ampliamento della strada statale 16, nel tratto Foggia-San Severo, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Foggia;

l) per l'ampliamento della strada provinciale 59, nel tratto Mattinata-Mattinata-

tella, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Foggia.

13. 35. Di Gioia, Folena.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) per la realizzazione del raddoppio delle corsie sulla strada a scorrimento veloce Foggia Campobasso, strada statale 17, è autorizzata la spesa di 15.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle province di Foggia e Campobasso.

13. 34. Di Gioia, Folena.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) per la realizzazione del collegamento della strada pedemontana del Foratore alla strada statale 16, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Foggia.

13. 36. Di Gioia, Folena.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) per la realizzazione della strada nazionale dorsale appenninica, tra le province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia (Lioni-Termoli), è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 10.000.000 di euro per l'anno 2004, da assegnare a tutti gli enti locali interessati.

13. 37. Di Gioia, Folena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la progettazione e l'esecuzione del sistema tangenziale est di Torino (tratto Volpino, Brandizzo, San Raffaele, Chieri-Gronda est) primo tronco, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro, da assegnarsi alla provincia di Torino.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: , valutato fino a: per l'anno 2004 con le seguenti: e del comma 2-bis.

13. 16. Chianale, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono impiegate le risorse previste dal fondo di cui all'articolo 25, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ».

17. 4. Sandri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di interventi strutturali e permanenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilità sostenibile così come previsto all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-ter. Gli interventi di cui al comma 5-bis, nell'ambito dei piani urbani della mobilità di cui alla legge 24 novembre 2000, n. 340, devono prevedere, in particolare, la realizzazione di progetti mirati a:

a) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporti collettivi innovativi;

b) regolare il traffico nei centri urbani mediante impianti automatizzati per l'applicazione di *road-* e *area pricing*;

c) realizzare, integrare o completare sistemi di trasporto pubblico o servizi di pubblica utilità che utilizzano veicoli a trazione elettrica o alimentati a gas delle categorie M2, M3 e N2;

d) realizzare, integrare o completare flotte di biciclette e di veicoli elettrici a due o tre ruote e quadricicli, appartenenti ai comuni, agli enti e ai gestori di servizi pubblici e privati, ovvero da destinare al noleggio nelle aree urbane;

e) prevedere il progressivo divieto della circolazione all'interno delle aree urbane per i veicoli a combustione interna, con l'obiettivo di consentire la circolazione dei soli veicoli ad emissione zero entro il 31 dicembre 2015;

f) realizzare, ampliare o adeguare a modelli tecnologicamente avanzati i sistemi di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, in particolare di quelli finalizzati agli adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 21 aprile 1999, n. 163;

g) attuare progetti relativi a:

1) prototipi di veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e di veicoli a trazione elettrica alimentati a idrogeno adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità e al trasporto delle merci nelle aree urbane;

2) dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico, a servizi di pubblica utilità, al trasporto e alla distribuzione delle merci nelle aree urbane;

3) modelli di correlazione tra dati di inquinamento atmosferico e quelli provenienti dalla rilevazione del traffico veicolare.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Presidente della Conferenza

unificata Stato - Regioni - Enti locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* ».

22. 4. (ex 14. 6) Vigni, Raffaldini, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti:

« *5-bis.* Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennale di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002.

5-ter. All'onere di cui al comma *5-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

22. 5. (ex 14. 7) Raffaldini, Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-*bis.*

(Interventi in materia di trasporto pubblico locale).

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Articolo 2, comma 5 - Parco autobus) nella misura di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di fondo speciale dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **22. 02.** (ex* 14. 02.) Pasetto, Lusetti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis.

(Interventi in materia di trasporto pubblico locale).

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Articolo 2, comma 5 - Parco autobus) nella misura di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di fondo speciale dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **22. 03.** (ex * 14. 03) Lion, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis.

(Interventi in materia di trasporto pubblico locale).

1. Al fine di consentire la realizzazione del programma di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali è autorizzato il rifinanziamento quindicennale della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Articolo 2, comma 5 - Parco autobus) nella misura di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2003 e di ulteriori 40 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di fondo speciale dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

* **22. 04.** (ex * 14. 05) Sardelli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

« ART. 22-bis.

(Interventi in materia di trasporto pubblico locale).

1. All'articolo 27, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002 ».

22. 05 (ex 14. 07. nuova formulazione) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

« ART. 24.

(Interventi a favore del cabotaggio marittimo).

1. L'intervento previsto, per l'intero anno contributivo 2002, in favore delle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, dall'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato fino al limite dell'80 per cento anche a favore delle imprese che hanno convenzioni o contratti di servizio con lo Stato.

2. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso l'ultimo periodo.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2002, un limite d'impegno quindicennale di 8 milioni di euro per l'ammortamento, a diretto carico dello Stato, degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie - da stipulare secondo le modalità e le procedure messe in atto per l'applicazione dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 - necessarie per far fronte alla relativa spesa.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

24. 1. (ex 16. 2) Meroi.

Al comma 1, premettere i seguenti:

« 01. All'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "43 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento".

01-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, entro il limite di 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

24. 2. (ex 16. 3. Nuova formulazione) Duca, Vigni, Pasetto, Lusetti, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. I contributi per la formazione professionale della gente di mare di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), e commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, come integrato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002.

2-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 »Fondo speciale di parte corrente« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

24. 3. (ex 16. 8) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Istituti per tecnici dei trasporti).

1. I programmi dei corsi impartiti dagli istituti per tecnici dei trasporti dovranno comprendere, per i tecnici destinati al comando o alla direzione di macchina di navi, tutte le attività formative e addestrative necessarie per il conseguimento del titolo di ufficiale di navigazione addetto alla guardia così come definito dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2001, nonché l'addestramento di base previsto dalla sezione A-VI/1, paragrafo 2, del codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (codice STCW) adottato con la risoluzione n. 2 dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzerà, qualora ne ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dagli istituti, le strutture tecniche e organizzative necessarie ad impartire l'addestramento previsto dalla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), adottata a Londra il 7 luglio 1978, ratificata ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 739, e successivi emendamenti.

3. In caso di superamento dei corsi e delle attività addestrative di cui al comma 1, i suddetti istituti saranno legittimati a rilasciare la relativa certificazione, così come previsto dalla convenzione STCW. Tali istituti saranno altresì legittimati a condurre gli esami e a rilasciare le certificazioni anche per i titoli superiori.

4. La frequenza alle attività addestrative gestite dagli istituti sarà consentita

anche ai marittimi per i quali la convenzione STCW preveda la relativa certificazione, anche nel caso in cui non siano studenti degli istituti stessi. Gli istituti provvederanno, in caso di superamento dei corsi, a rilasciare la relativa certificazione.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulerà con gli istituti tecnici dei trasporti, nonché con le Regioni e con enti pubblici e privati, convenzioni per l'espletamento delle attività addestrative richieste dalla convenzione STCW, nei limiti di bilancio del Ministero stesso.

24. 01. (ex 16. 01) Pasetto, Lusetti, Duca, Di Gioia.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

« ART. 25-bis. — 1. L'articolo 319 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 319. (*Assunzione di personale straniero*). — Nei porti esteri della navigazione marittima o interna, e nei porti nazionali, ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.

In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare o la capitaneria di porto può autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse;

c) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « Paesi terzi » sono aggiunte le seguenti: « con la qualifica di ufficiale e operatore radio »;

d) all'articolo 8, comma 1, le parole « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse;

e) all'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , per le qualifiche di ufficiale e operatore radio »;

f) all'articolo 8, comma 4, le parole: « e di primo ufficiale di coperta » sono soppresse.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, nei limiti di bilancio del Ministero stesso, a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con istituti scolastici, per consentire la frequenza ai corsi, così come disciplinati dai relativi decreti dirigenziali, richiesti alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), adottata a Londra il 7 luglio 1978, ratificata ai sensi della legge 21 novembre 1985, n. 739, e relativi emendamenti ».

25. 01. (ex 16. 02.) Scaltritti.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Modifica all'articolo 34 del codice della navigazione).

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole « dell'amministrazione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente »; dopo le parole: « possono essere destinate » sono inserite le seguenti: « , senza corresponsione di canone, ».

25. 02. La Commissione.

ART. 26.

(Ammodernamento infrastrutture portuali).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per dare avvio a quanto previsto dall'articolo 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342 viene stanziata a decorrere dal 2002 la somma annuale di 36 milioni di euro; detta somma è destinata alle Autorità Portuali.

1-ter. All'onere derivante dal precedente comma si provvede per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

26. 9. (ex 17. 2.) Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2003 nei porti sedi di autorità portuale il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I, Titolo V, della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, affluiscono ai bilanci delle rispettive autorità portuali.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 8. (ex 17. 11.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413, e per la realizzazione delle autostrade del mare, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 54.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, di 54.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 - Fondo speciale - dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 7. (ex 17. 12.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Lusetti, Di Gioia.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

ART. 26-bis. (Consorti di sviluppo industriale). — 1. Al fine di favorire l'insediamento di nuovi siti industriali, i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i cui piani regolatori generali industriali comprendono aree portuali, svolgono in dette aree le funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge 28 gen-

naio 1994, n. 84, fino a quando queste sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

26. 01. (ex 17. 01.) Carbonella.

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

ART. 26-bis.

1. Al fine di favorire l'insediamento di nuovi siti industriali, i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i cui piani regolatori generali industriali comprendono aree marittime demaniali non portuali, svolgono in dette aree le funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino a quando queste sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

26. 02. (ex 17. 01) (nuova formulazione)
Mereu, De Laurentiis, Sardelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è aggiunta la seguente lettera:

« g) finanziare uno studio per la definizione di infrastrutture funzionalmente correlate al sistema degli interporti necessarie ad incrementare la logistica ed il trasporto intermodale nei distretti industriali ».

27. 7. (ex 18. 13.) Pasetto, Lusetti.

ART. 28.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci).

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o

a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato accompagnato e non accompagnato, o di merci pericolose, ovvero treni misti di trasporto combinato e di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.8 del centro di responsabilità amministrativo « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

28. 5. (vedi 19.5) Lion, Pecoraro Scano, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Per rimuovere la congestione stradale dovuta all'autotrasporto merci, a partire dal 10 marzo 2002 è costituito a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il riequilibrio modale al fine di agevolare il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia e al mare, attraverso intese tra le imprese ferroviarie e le imprese di autotrasporto in conto terzi, e le imprese marittime. Il funzionamento del fondo di cui alla lettera *a)* è disciplinato da specifico provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione iniziale del fondo è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

5-ter. All'onere di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base di conto capitale cap. 9001 - Fondo speciale - dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 3. (ex 19. 21.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 2032 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti:

6.27 Vigni e 22.05 Duca ed altri,

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti al fascicolo n. 1, sull'emendamento 26.02 nonché sui subemendamenti 0.26.1.6, 0.26.1.5 e 0.26.1.7.

(A.C. 2032 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Lion, 2.6 Fanfani, 6.8 Lupi, 6.314 Vigni, 6.358 Realacci, 8.7 Duca, 8.6 De Laurentiis, 10.25 e 10.27 Realacci, 10.13 Burani Procaccini, 10.01 Duca, 10.02 Pappaterra, 12.01 Realacci 13.3 Vianello, 13.45 Molinari, 13.29 Burton, 13.35, 13.34, 13.36 e 13.37 Di Gioia, 13.16 Chianale, 17.4 Sandri, 22.4 Vigni, 22.5 Raffaldini, 22.01 Pasetto, 22.04 Sardelli, 22.02 Pasetto, 22.03 Lion, 22.05 Duca, 24.1 Meroi, 24.2 Duca, 24.3 Duca, 24.01 Pasetto, 25.01 Scaltritti, 26.7, 26.8 e 26.9 Duca, 26.01 Carbonella, 26.02 Mereu, 27.7 Pasetto, 28.5 Lion, 28.3 Duca e 29.1 Realacci, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 29.01 del Governo, a condizione che, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per quanto riguarda le singole proposte emendative recanti oneri la cui copertura sia individuata a valere sull'accantonamento di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale per il triennio 2002-2004, il parere si intende favorevole nel presupposto che non siano stati precedentemente approvati emendamenti, provvisti della medesima modalità di copertura, tali da determinare nel loro complesso oneri pari ad euro 19.238.000 per l'anno 2002, euro 12.737.000 per l'anno 2003 ed euro 22.500.000 per l'anno 2004.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sui subemendamenti 0.26.1.6, 0.26.1.5 e 0.26.1.7 Parolo.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

all'articolo aggiuntivo 25.02 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 3.2, 5.1, 6.400, 6.402, 6.403, 6.404, 10.100, 21.1 e 26.50 della Commissione, sui subemendamenti 0.29.01.1, 0.29.01.2, 0.29.01.3 e 0.29.01.4 della Commissione e sui subemendamenti 0.6.403.1 e 0.6.403.2 Realacci e 0.25.02.1 Lion.

(A.C. 2032 - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).

1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere ad associazioni e società private l'accesso, a titolo oneroso, alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo

per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'accesso al sistema

informativo di cui al presente comma è gratuito per gli uffici della pubblica amministrazione, gli organi costituzionali e giurisdizionali, nonché per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni di utenti e consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

1. 1. (ex 1. 4.) Lion, Pappaterra, Realacci, Fusillo, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.

(A.C. 2032 – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Norme di accelerazione
dei lavori pubblici).*

1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese ed onorari. Detto procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di riva-

lutazione monetaria ed interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

2-*bis*. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro tre mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta il termine è interrotto per il tempo occorrente all'Amministrazione ad acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 giugno 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ».

2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 10 per cento delle opere de-

finite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario *ad acta* nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario *ad acta* sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi.

4. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.

5. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, territorialmente competenti. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità

del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

6. La scadenza dei termini di centotanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

7. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'ar-

ticolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

8. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

9. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, ed agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato

ad effettuare controlli a campione per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.

10. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Il commissario *ad acta* previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario *ad acta* che, con propria determinazione, affida entro sei mesi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Norme di accelerazione dei lavori pubblici).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.

2. 1. (ex 2.8) Antonio Barbieri.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

2. 2. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 5.

2. 3. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: territorialmente fino alla fine del comma con le seguenti: che siano territorialmente competenti ad un prezzo non superiore al limite massimo di costo di cui al predetto decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, per la realizzazione degli stessi alloggi. Nel caso in cui i citati alloggi rimangano nella disponibilità del promotore questi è tenuto, per un periodo non inferiore a dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e previo apposito accordo con le organizzazioni sindacali degli inquilini, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità, ovvero, in mancanza di tali soggetti, a nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

2. 4. Vendola, Russo Spena.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: diciotto mesi fino alla fine del periodo con le seguenti: il 31 dicembre 2002.

2. 5. (vedi 2. 17.) Lusetti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione dei programmi di edilizia agevolata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati ai relativi fini

erogativi e sono destinati alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché alla copertura finanziaria degli interventi indicati ai commi 4, 6 e 7 del presente articolo.

2. 6. (vedi * 2. 27.) Fanfani, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.

2. 7. Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lu-setti.

(A.C. 2032 – Sezione 6)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Disposizioni in materia di servitù).

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità pubblica può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del bene immobile sul quale sia stata imposta la servitù, al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autoriz-

zazioni o licenze che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO
3 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 3.

(Disposizioni in materia di servitù).

Sopprimere il comma 3.

3. 1. Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Bandoli, Sandri, Zunino, Vianello, Piglionica.

Al comma 3:

dopo la parola: l'Autorità la parola: pubblica è sostituita dalla parola: espropriante; dopo le parole: l'eventuale acquisizione del le parole: bene immobile sul quale sia stata imposta la sono sostituite dalle parole: diritto di; dopo la parola: licenze è aggiunta la parola: o; alla fine del comma sono aggiunte le parole: I soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318 sono Autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3. 2. *(Nuova formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385, dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48,

convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate tra loro nelle scadenze, si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni precedenti.

3. 01. (ex 3. 03.) Brusco, Alberta De Simone.

(Approvato)

(A.C. 2032 – Sezione 7)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Disposizioni in materia
di espropriazione).*

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: « limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione ».

(A.C. 2032 – Sezione 8)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

*(Disposizioni relative
al Registro italiano dighe).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del Re-

gistro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID ed a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare dei contributi e diritti di cui al medesimo comma 2, nonché la quota parte delle entrate, da destinare ad investimenti e potenziamento, che dovrà essere compresa tra il 50 e il 70 per cento.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

5. 1. *(Nuova formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: MODIFICA DELL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE (1583) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE CORDONI ED ALTRI; BOATO; PISCITELLO ED ALTRI; MAZZUCA; ALBERTA DE SIMONE; MAURA COSSUTTA E PISTONE; MUSSOLINI; PRESTIGIACOMO; CIMA ED ALTRI; DORINA BIANCHI; MORONI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI (61-183-206-303-355-367-404-466-1313-1314-1316-1799)

(A.C. 1583 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1583 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. All'articolo 51 della Costituzione il primo comma è sostituito con i seguenti:

« Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge promuove condizioni di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive al fine dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi ».

1. 1. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: A tal fine fino alla fine del periodo con le seguenti: La Repubblica promuove, con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini al fine dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

1. 2. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: A tal fine fino a: le pari opportunità con le seguenti: La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso.

1. 5. Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: e garantisce.

1. 6 Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sostituire le parole: le pari opportunità con le seguenti: la parità di accesso.

1. 4. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: al fine dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

1. 3. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.